



COMUNE DI PORTO VENERE

PROVINCIA DELLA SPEZIA

ORDINANZA N. 2070 R.O.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PARCO NATURALE REGIONALE

VISTO il Piano del Parco di Porto Venere approvato con deliberazione del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa della Liguria n. 38 seduta 11.10.2007;

VISTO che la zona delle falesie di Porto Venere in cui si svolge l'arrampicata è interamente ricadente nel SIC IT1345005 "Portovenere-Riomaggiore-San Benedetto";

VISTO che l'intera area delle falesie di Porto Venere in cui si svolge l'arrampicata è compresa in una zona di Riserva Naturale Integrale del Parco di Porto Venere in cui sono vietate tutte le attività che contrastano con gli obiettivi di conservazione delle specie e degli habitat caratterizzanti le riserve stesse e che in particolare sono vietati, tra l'altro:

tagli della vegetazione;

interventi relativi a nuove costruzioni o installazione di manufatti;

attività anche saltuarie di tipo sportivo, compresa l'arrampicata libera, il parapendio, e qualsiasi altra che comporti la presenza di persone non orientata alla fruizione scientifica e didattico-divulgativa;

VISTO quanto stabilito nell'art. 5.4 del Piano del Parco di cui sopra che consente l'arrampicata all'interno della RNI.1 "Falesie di Porto Venere – Muzzerone – Castellana" ma solo nelle vie già individuate e opportunamente segnalate;

CONSIDERATO che nonostante quanto sopra continuano a pervenire segnalazioni relative all'apertura di nuove vie di arrampicata nell'area succitata;

CONSIDERATA anche la pericolosità di tali azioni in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e della possibile presenza di fruitori non debitamente informati;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

PER motivi di tutela pubblica e privata incolumità e di tutela dell'Area Parco;

ORDINA

CHE per motivi in premessa espressi e da intendersi qui interamente trascritti, nel Comune di Porto Venere, all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale di Porto Venere, **è vietato aprire nuove vie di arrampicata**;

CHE copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura, ai competenti Uffici Regionali e Provinciali, alle Forze dell'Ordine e al CAI/Soccorso Alpino;

CHE venga data adeguata diffusione della presente nelle aree succitate;

CHE il Corpo di Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e gli altri organismi preposti sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

CHE contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Dalla residenza comunale, li 3 aprile 2009

Firmato

Il Responsabile dell'Ufficio Parco Naturale Regionale
Roberto Pomo